



## Fermo amministrativo dell'automobile

**Autore :** Massimo Pipino

**Data:** 08/03/2015

*Cos'è, qual è il meccanismo di funzionamento e quali sono i suoi effetti.*

Nel caso in cui il contribuente non provveda nei tempi prescritti al pagamento di **tributi**, sanzioni e relativi interessi è possibile che si giunga da parte dell'ente impositore (normalmente si tratta di Agenzia Entrate Riscossione) al **fermo amministrativo** dei veicoli a motore di proprietà del debitore moroso a tutela del credito vantato da parte dell'ente di riscossione stesso. Il fermo amministrativo consiste in quell'atto con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti - Comuni, INPS, Regioni, Stato, eccetera - provvedono al blocco, attraverso i servizi prestati da parte dei concessionari della riscossione (nella maggioranza dei casi, appunto, **Agenzia Entrate Riscossione**), di un bene mobile al fine di tutelare la possibilità di recupero delle somme ad esse dovute. Vediamo, seppure brevemente, **come funziona il fermo amministrativo** e quali sono gli effetti che ne derivano sulla disponibilità del bene sottoposto a fermo.

### Cos'è il fermo e in cosa consiste?

Il provvedimento di fermo amministrativo consiste in un atto in base al quale le pubbliche amministrazioni determinano il blocco dei veicoli a motore di proprietà del contribuente moroso ed impediscono al legittimo proprietario di utilizzare il bene sino a quando non si provveda all'estinzione di una determinata posizione debitoria.

Il **fine** del provvedimento di fermo amministrativo consiste proprio nel portare alla riscossione di crediti che non sono stati regolati (si tratta, per lo più, di crediti derivanti



da sanzioni amministrative relative ad infrazioni al Codice della Strada).

Conseguenza del provvedimento di fermo amministrativo è che **il veicolo non può circolare** e non può essere **radiato** dal **PRA, esportato o demolito**.

## **Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere ceduto?**

Il veicolo, anche se sottoposto al citato provvedimento, può in ogni caso essere **venduto**, ma il passaggio di proprietà, che deve comunque risultare da atto esteso in data certa successiva all'iscrizione del fermo, **non influisce sull'impossibilità a circolare** del veicolo che non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.

## **Che succede se vengo colto a guidare un'auto sottoposta a fermo?**

Un ulteriore e diverso quesito riguarda il caso in cui il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo sia sorpreso circolare con il veicolo sottoposto al citato provvedimento limitativo della disponibilità. Il legislatore ha previsto in questo caso l'applicazione di una **sanzione amministrativa** che può andare da € 714,00 ad € 2.859,00, oltre alla confisca del mezzo.

Tuttavia il provvedimento di maggiore rilevanza, nel caso in cui il debito non venga estinto, consiste nella possibilità riconosciuta al concessionario alla riscossione di **forzare la vendita del veicolo** ovvero di giungere alla sua **confisca** al fine di metterlo successivamente all'incanto.

## **Quale procedura?**

Provvediamo ora ad esaminare l'iter che viene seguito al fine di procedere al fermo amministrativo.

L'Ente della riscossione provvede alla **notifica**, tramite cartella esattoriale, di un'**intimazione di pagamento** entro un termine che è di 60 giorni. Prima che si proceda all'esecuzione del fermo, l'Ente creditore è tenuto a notificare al debitore **l'intenzione di procedere al fermo amministrativo** per il tramite di una **comunicazione preventiva**.

Il **preavviso** concederà al debitore ulteriori 30 giorni per operare il saldo delle



pendenze, in caso contrario il fermo diventerà effettivo.

Nel caso in cui si riceva una comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed effettivamente si sia debitori della somma reclamata è quindi evidente la necessità di procedere al pagamento che, nel caso si tratti di una cifra importante, può essere **rateizzato** sino ad un massimo di 120 mesi tenendo tuttavia conto del fatto che sino a quando il debito non viene integralmente estinto sul veicolo permane il fermo amministrativo.

Nel corso del **fermo amministrativo** il veicolo deve restare **fermo** sotto la responsabilità del proprietario, inoltre viene preclusa la possibilità di radiazione, pena, come accennato più sopra, la confisca del mezzo.

## Come verificare se un'auto è sottoposta a fermo?

Da quanto sinora detto risulta la necessità di verificare se il proprio autoveicolo o l'autoveicolo che si intende acquistare è stato sottoposto a fermo. Allo scopo è sufficiente una visura della **targa del veicolo. Visura** che può essere richiesta presso un ufficio del **Pubblico Registro Automobilistico**, presso una delegazione **ACI**, oppure online.

## Come ci si regola col bollo auto?

Va poi ricordato che il cosiddetto **bollo** (ossia la tassa di possesso) va pagato anche se il veicolo cui fa riferimento si trova sottoposto a fermo amministrativo infatti il **bollo auto** è un tributo locale disposto a favore dell'Amministrazione regionale di residenza che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli.

La legge **[1]** ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso ragion per cui il possessore del veicolo è tenuto a pagarlo anche quando il veicolo non circola.

Visto che il fermo amministrativo è, come l'**ipoteca** su un immobile, un atto di **natura cautelare** che non comporta la perdita della proprietà, questo è un requisito sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo al pagamento del bollo.

L'interpretazione di cui sopra non è però univoca e vi sono taluni commentatori che affermano il contrario sostenendo che il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che, quindi, il proprietario del veicolo sottoposto a fermo non è tenuto a pagare il bollo, almeno per detto periodo. Sul punto



è bene menzionare il **Codice della Strada [2]** secondo cui *“ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa”*.

L’**iscrizione di fermo** amministrativo sarebbe, dunque, secondo questa impostazione di analisi un atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso. In ogni caso al fine di evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l’esonero recandosi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo a seguito dell’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo.

Nel caso in cui gli uffici regionali non accettino la **dichiarazione sostitutiva**, come documento idoneo per ottenere l’esonero dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, sarà necessario presentare una visura della targa del veicolo.

**Note:**

**[1]** Art. 7 della Legge n. 9 del 23 Luglio 2009.

**[2]** Art. 94 cod. str.

*Autore immagine: 123rf com*